



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE VENETO
DIVISIONE CALCIO A CINQUE

VIA DELLA PILA 1 - 30175 MARGHERA (VE)

TELEFONO : 041 25.24.114

Indirizzo Internet: www.figcvenetocalcio.it

e-mail: vecalcio.calcioa5@lnd.it - PEC : vecalcio.femm_c5@pec.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 C5 del 04/07/2025
STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

1. COMUNICAZIONI DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE	4
Attività Ufficiale Stagione 2025/2026 della Divisione Regionale	4
Campionato Regionale di "Serie C1"	4
Campionato Regionale Femminile di "Serie C"	8
Campionato Regionale di "Serie C2"	11
Campionato di "Serie D" maschile	15
Campionato di "Serie D" Femminile	18
Campionato Regionale di "Under 21" Maschile	21
Campionato Regionale di "Under 17" Maschile e Femminile	24
Campionato Regionale di "Under 15" Maschile e Femminile	25
Attività di Base calcio a 5 del Comitato Regionale Veneto	26
Coppa Italia di Serie "C1" Maschile - Fase Regionale	27
Coppa Italia di Serie "C" Femminile - Fase Regionale	27
Coppa Veneto di Serie "C2" Maschile	27
Coppa Veneto di Serie "D" Maschile	27
Coppa Veneto Serie D Femminile	27

Coppa Veneto Under 21 Maschile	28
Coppa Veneto Under 17 Maschile	28
Coppa Veneto Under 15 Maschile	28
Super Coppa di Serie "C1" Maschile 2025	28
Super Coppa di Serie "C2" Maschile	29
Super Coppa di Serie "D" Maschile	29
Attività di Rappresentative di Calcio a cinque	29
Concomitanze di gare sullo stesso campo	30
Visita medica per idoneità all'attività agonistica	30
Tasse per Ricorsi - Tasse di Tesseramento - Stampati Federali	30
Norme in materia di onorabilità	31
Tecnici	31
Persone ammesse nel recinto di gioco	32
Distinta di gara telematica	33
Identificazione dei giocatori/giocatrici	34
Migliore formazione.....	34
Ordine Pubblico.....	34
Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, prosecuzione ed interruzione della gara	34
Richiesta di Time Out e sostituzione giocatore eventualmente espulso.....	35
Tesseramento giocatori/giocatrici e rapporti economici	35
Regola 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio ("L'esito di una gara")	36
Formazione delle classifiche	36
Procedura per determinare la vincente di una gara attraverso i Tiri di Rigore	36
Gare a porte chiuse.....	36
Pubblicazione delle decisioni	37
Posta Elettronica Certificata	37

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.....	37
Partecipazioni societarie	38
Adozione del Modello di Regolamento per la Prevenzione e il Contrasto ad Abusi, Violenze e Discriminazioni sui Tesserati (Regolamento “Safeguarding”)	38
Scheda informativa	38
Modulo variazioni gare	38

1. COMUNICAZIONI DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE

Attività Ufficiale Stagione 2025/2026 della Divisione Regionale

Il Comitato Regionale Veneto organizza per la Stagione Sportiva 2025/2026 le seguenti attività di Società:

1. CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE "C1" MASCHILE
2. CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI SERIE C
3. CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE "C2" MASCHILE
4. CAMPIONATO DI SERIE "D" MASCHILE (Gestito dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuali)
5. CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI SERIE D
6. CAMPIONATO REGIONALE "UNDER 21"
7. CAMPIONATO REGIONALE "UNDER 17" MASCHILE/FEMMINILE
8. CAMPIONATO REGIONALE "UNDER 15" MASCHILE/FEMMINILE
9. ATTIVITA' DI BASE
10. COPPA ITALIA MASCHILE DI SERIE C1 - FASE REGIONALE
11. COPPA ITALIA FEMMINILE SERIE C - FASE REGIONALE
12. COPPA VENETO SERIE C2
13. COPPA VENETO SERIE D FEMMINILE
14. COPPA VENETO UNDER 21
15. COPPA VENETO UNDER 17
16. COPPA VENETO UNDER 15
15. SUPERCOPPA DI SERIE C1
17. SUPERCOPPA DI SERIE C2
18. SUPERCOPPA DI SERIE D

ATTIVITA' DI SOCIETA'

Campionato Regionale di "Serie C1"

a) Articolazione

Il Campionato di Serie C1 sarà articolato su GIRONE UNICO composto da un numero di Squadre che sarà deliberato dal Consiglio Direttivo del CRV in base alle iscrizioni pervenute.

La giornata di gara prevista è il **VENERDI'** con **inizio alle ore 21.30** (o in subordine nella giornata di **SABATO nella fascia oraria 18.00 / 20.30**, previa autorizzazione della Divisione Regionale, su richiesta motivata della Società richiedente).

Le gare si disputeranno con il "tempo effettivo" di 20 minuti per ciascuno dei due tempi previsti, con cronometraggio eseguito da parte di un terzo ufficiale di gara designato.

Potrà essere concessa autorizzazione di variazione temporanea della gara in altra giornata solo ed esclusivamente con richiesta motivata e controfirmata da entrambe le Società coinvolte, fermo restando che nelle ultime DUE giornate di campionato la giornata e l'orario dovranno rispettare la contemporaneità per tutti i partecipanti.

Le variazioni di orario, giornata o campo di gara dovranno inderogabilmente essere inviate alla Divisione Regionale entro e non oltre le ore 19:00 del martedì antecedente la gara, in caso contrario non sarà garantita la variazione.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto varranno le priorità che sono meglio specificate in altra parte del presente Comunicato Ufficiale.

Parteciperanno Società come di seguito specificato:

- le Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie B al termine della passata Stag. Sportiva 2024/2025;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie C1 della passata Stagione Sportiva 2024/2025;
- le Società promosse dal Campionato di Serie C2 al termine della passata Stagione Sportiva 2024/2025;
- le Società qualificate dai Play/Off di Serie C2 della stagione sportiva 2024/2025;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dall'organico della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale Veneto ;

b) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B

- Accederà direttamente al Campionato Nazionale di Serie "B" 2026/2027 la Società che al termine della stagione sportiva 2025/2026 si classificherà al primo posto nel girone unico del Campionato di Serie C1.
- Potrà accedere al Campionato Nazionale di Serie "B" anche la squadra vincente la Coppa Italia (Fase Nazionale),
- Accederanno, altresì, al Campionato Nazionale di Serie "B" 2026/2027 **n. 3 (tre)** squadre che acquisiranno tale diritto a seguito svolgimento delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Nazionale Calcio a 5, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.

Le modalità, le procedure e la formulazione del meccanismo promozioni e retrocessioni e programmazione eventuali Play/Off e Play/Out del Campionato di Serie C1 saranno definite dal Consiglio Direttivo del C.R.Veneto e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

c) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C1, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Veneto, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34, comma 3, delle N.O.I.F.

Nelle stesse gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto ha stabilito che dalla Stagione Sportiva 2025/2026 le Società partecipanti al Campionato Regionale Veneto di Serie C1 avranno l'obbligo di inserire sin dall'inizio della gara, nella distinta dei calciatori partecipanti alla gara, almeno 4 (quattro) calciatori cosiddetti "UNDER" nati dal 1° gennaio 2005 in poi.

L'impiego dei predetti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Nel caso di inosservanza della predetta disposizione, la Società sarà punita con la perdita della gara, così come previsto dall'art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

Resta, altresì, inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzate direttamente dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia, gare spareggio-promozione fra le seconde classificate del Campionato di Serie C/1 per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B), non va osservato

l'eventuale obbligo di impiego dei giovani giocatori dettato dal Comitato Regionale di appartenenza della Società partecipante a dette gare a livello nazionale.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2025/2026, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio l'impiego di un numero di giocatori formati, almeno pari al 50% arrotondato per eccesso, al numero dei giocatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all'Arbitro. Per giocatori formati si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

- abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 Giugno 2017 ;
- abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 Giugno 2018;
- siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
- risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, esclusivamente tramite l'area on line, l'attestazione del titolo di formato seguendo la procedura all'uopo prevista.

Numerazione maglie di gara

In relazione alla Regola 4 del Calcio a 5, la Divisione Regionale Calcio a 5 dispone, per la corrente Stagione Sportiva la numerazione delle maglie di gara dei giocatori partecipanti dovrà essere compresa **dal numero 1 (portiere) al numero 99**, e **i giocatori considerati "UNDER" dovranno essere chiaramente evidenziati nella distinta di gara.**

Con riferimento alle tenute da gioco, specificamente riferite alla numerazione delle maglie da gioco ed alla sostituzione con il portiere di movimento, si specifica quanto segue

A) TENUTE DI GIOCO: NUMERI DELLE MAGLIE (Attività Regionale)

Maglia n° 1

Si segnala che la maglia numero 1 può essere indossata esclusivamente da uno dei portieri.

Nel caso nessuno dei portieri in distinta gara scelga la maglia numero 1, la stessa non può essere indossata da nessun calciatore di movimento.

B) TENUTE DI GIOCO: COLORI DEI PORTIERI

Maglie dei portieri

Con riferimento alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, si segnala che i portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella indossata dai giocatori di movimento.

Sostituzione del portiere con calciatore di movimento

In deroga a quanto riferito alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, per la corrente Stagione sportiva, nel caso di sostituzione del portiere con un giocatore di movimento, questo deve indossare una maglia (con lo stesso numero di identificazione in distinta di gara) che può essere identica a quella del portiere sostituito oppure di colore diverso purché non confondibile con quella dei giocatori in campo compreso il portiere della squadra avversaria e degli arbitri.

Non è ammesso, per questa categoria, l'utilizzo di maglia con un foro sulla schiena o l'uso di pettorine/fratini .

C) GINOCCHIERE E PROTEZIONI PER LE BRACCIA

Con riferimento della Regola 4 punto 4 altro equipaggiamento così come modificato dalla FIFA si specifica che laddove vengano indossate protezioni per ginocchia e braccia, le stesse devono essere del medesimo colore

della maglia (protezioni del braccio) oppure dei calzoncini (ginocchiere), e non possono sporgere in maniera eccessiva.

Quando non è possibile abbinare questi colori bisogna utilizzare protezioni nere o bianche con maniche o pantaloncini (o pantaloni quando applicabile) di qualsiasi colore. Quando le protezioni non si abbinano alle maniche o ai pantaloncini (o pantaloni), devono essere tutte dello stesso colore (nero o bianco).

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale di Serie C1 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Regionale della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto "Disponibilità Campi da gioco" del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolari della LND n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).

Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025;

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

e) Attività Giovanile

Alle Società iscritte al Campionato di Serie C1 **è fatto obbligo** di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 19 di Calcio a Cinque Maschile o alternativamente al Campionato Giovanile Under 17 e Under 15 di Calcio a Cinque indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Alle Società di Serie C1 che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte al Campionato giovanile, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, **verrà addebitata a discrezione dei Comitati una somma variabile da un minimo di € 1.500,00 e fino ad un massimo di € 3.000,00**, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre al Campionato Regionale "Under 21" di Calcio a Cinque maschile e ad altre attività indette dal Settore Giovanile e Scolastico, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Under 21, Under 17 e Under 15 di Calcio a Cinque costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 500,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte. La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

Si informa che le Società partecipanti ai Campionati Regionali che intendessero iscrivere una loro squadra al Campionato Nazionale Under 19 indetto dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque dovranno richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte del Comitato Regionale.

f) Misure campo di gara

È fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato di serie C1 di disputare le gare di Campionato in strutture al coperto, omologate dal competente Ufficio Impianti Sportivi.

Le misure minime del campo di gara previste per lo svolgimento del Campionato Regionale di Serie C1 - Stagione 2025/2026 sono di mt. 17,00 x mt. 36,00 oltre alle fasce perimetrali di destinazione.

Sarà concessa una deroga del 3 % sulle misure indicate previa domanda ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo Regionale.

Non sono concesse deroghe alle misure minime citate. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all'aperto e/o in erba sintetica.

Con l'omologazione avvenuta le Società hanno l'obbligo di esporre il verbale d'omologazione (da richiedere all'indirizzo vecalcio.impianti@lnd.it) all'interno degli spogliatoi.

Nelle gare di spareggio per la promozione in Serie B maschile è disposta l'obbligatorietà di disputare le gare in campo coperto con misure minime 30 x 16 e con un'area di rigore di 6 metri. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.

g) Disponibilità strutture prepartita

La Società Ospitante dovrà mettere a disposizione la struttura dell'impianto (spogliatoi) minimo 60 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro mentre **il terreno di gioco dovrà esser libero e a disposizione delle formazioni minimo 30 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro.**

La Società Ospitante in caso di inadempienza verrà sanzionata dal Giudice Sportivo e in caso di reiterata inadempienza delle indicazioni su elencate dopo la terza sanzione dovrà indicare un nuovo campo di gioco.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto varranno le priorità che saranno meglio specificate in un prossimo Comunicato Ufficiale.

L'inizio ufficiale delle partite, su un impianto ove giocano più società, dovrà essere differito di un'ora e quarantacinque minuti al fine di consentire la regolare disputa delle gare.

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime DUE GIORNATE, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play/off o play/out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

Per suddette gare il termine d'attesa per l'inizio degli incontri è fissato in 10 (dieci) minuti.

i) Recupero gare

Le gare rinviate o sospese dovranno esser recuperate entro e non oltre il LUNEDI/MARTEDI della SECONDA SETTIMANA (10° ovvero 11° giorno - solo in casi eccezionali e a discrezione del Responsabile Regionale, potrà essere concessa la disputa nella giornata di MERCOLEDÌ) successivo alla data prevista per la disputa della gara. La giornata di gara infrasettimanale dovrà esser comunicata obbligatoriamente in sede di iscrizione (Foglio Notizie).

La Società ospitante dovrà farsi carico, qualora non disponibile, di un impianto di gara omologato per la disputa della partita di recupero.

Campionato Regionale Femminile di "Serie C"

a) Articolazione

Il Campionato Regionale di Serie C Femminile è articolato sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo, composti da squadre che, come di seguito specificato:

- le Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie B nella Stagione Sportiva 2024/2025;
- le Società classificate dal 2° all'ultimo posto del Campionato di Serie C Femminile della passata stagione sportiva 2024/2025;
- alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie A Femminile è data facoltà di partecipare con una propria squadra al Campionato di Serie C/D Femminile, con diritto di classifica ma senza diritto alla promozione alla categoria superiore

La giornata di gara prevista è il **SABATO nella fascia oraria 16.30 / 20.30** (o in subordine nelle giornate di **GIOVEDÌ** o **VENERDÌ** nella fascia oraria **21.00 / 21.45** o **DOMENICA nella fascia oraria 16.00 / 20.30**, previa autorizzazione della Divisione Regionale, su richiesta motivata della Società richiedente).

Potrà essere concessa autorizzazione di variazione temporanea della gara in altra giornata solo ed esclusivamente con richiesta motivata e controfirmata da entrambe le Società coinvolte, fermo restando che nelle ultime DUE giornate di campionato la giornata e l'orario dovranno rispettare la contemporaneità per tutti i partecipanti.

Le variazioni di orario, giornata o campo di gara dovranno inderogabilmente essere inviate alla Divisione Regionale **entro e non oltre le ore 19:00 del martedì antecedente la gara**, in caso contrario non sarà garantita la variazione.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto varranno le priorità che sono meglio specificate in altra parte del presente Comunicato Ufficiale.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale di Serie C Femminile secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Regionale della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto "Disponibilità Campi da gioco" del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolari della LND n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).

Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025;

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C Femminile possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Nelle stesse gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatrici.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

d) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B

Il C.R. Veneto Divisione Calcio a Cinque, procederà con un successivo Comunicato Ufficiale alla pubblicazione del Meccanismo che regolerà le Promozioni al Campionato Nazionale Femminile C5 di Serie B Stagione 2025/2026 sulla scorta delle indicazioni che perverranno dalla Divisione Nazionale Calcio a 5 .

e) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato Regionale Calcio a 5 Femminile di Serie C possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale C5 Femminile "Under 19", nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

Le Società iscritte al campionato Regionale di Serie C di Calcio a 5 Femminile nella corrente stagione sportiva 2025/2026 sono caldamente invitate di organizzare nel corso dell'intera stagione almeno 2 (due) Raggruppamenti di Attività di C5 giovanile femminile.

f) Misure campo di gara

È fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato di disputare le gare di Campionato in strutture al coperto, omologate dai Competenti Uffici di L.N.D. **con campo di gara della larghezza minima di metri 16,50 e con aree di rigore avente il raggio di metri 6,00 e di lunghezza minima di metri 30,00.**

Sarà concessa una deroga del 3 % sulle misure indicate previa domanda ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo Regionale.

Non sono concesse deroghe alle misure minime citate. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all'aperto e/o in erba sintetica.

Con l'omologazione avvenuta le Società hanno l'obbligo di esporre il verbale d'omologazione (da richiedere all'indirizzo vecalcio impianti@lnd.it) all'interno degli spogliatoi

g) Disposizioni tecniche

Con riferimento alle tenute da gioco, specificamente riferite alla numerazione delle maglie da gioco ed alla sostituzione con il portiere di movimento, si specifica quanto segue

A) TENUTE DI GIOCO: NUMERI DELLE MAGLIE (Attività Regionale)

Numeri delle maglie

In relazione alla Regola 4 del Calcio a 5, la Divisione Regionale Calcio a 5 dispone, per la corrente Stagione Sportiva, che nei Campionati Regionali/Provinciali di Serie D, Under 21, Under 17, Under 15 Maschile, nonché Serie C e Serie D Femminile i calciatori/calciatrici possono indossare maglie numerate **dal numero 1 al numero 99**. Il numero 0 (zero) non è permesso.

Maglia n° 1

Si segnala che la maglia numero 1 può essere indossata esclusivamente da uno dei portieri.

Nel caso nessuno dei portieri in distinta gara scelga la maglia numero 1, la stessa non può essere indossata da nessun calciatore di movimento.

B) TENUTE DI GIOCO: COLORI DEI PORTIERI

Maglie dei portieri

Con riferimento alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, si segnala che i portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella indossata dai giocatori di movimento.

Sostituzione del portiere con calciatore di movimento

In deroga a quanto riferito alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, per la corrente Stagione sportiva, nel caso di sostituzione del portiere con un giocatore di movimento, questo deve indossare una maglia che può essere identica a quella del portiere sostituito oppure di colore diverso (ovviamente mantenendo il proprio numero di maglia) purché non confondibile con quella dei giocatori in

campo compreso il portiere della squadra avversaria e degli arbitri e potrà essere realizzata anche con un foro sul retro della maglia di colore diverso di dimensioni tali da poter individuare il numero con cui è contrassegnato il calciatore.

C) GINOCCHIERE E PROTEZIONI PER LE BRACCIA

Con riferimento della Regola 4 punto 4 altro equipaggiamento così come modificato dalla FIFA si specifica che laddove vengano indossate protezioni per ginocchia e braccia, le stesse devono essere del medesimo colore della maglia (protezioni del braccio) oppure dei calzoncini (ginocchiere), e non possono sporgere in maniera eccessiva.

Quando non è possibile abbinare questi colori bisogna utilizzare protezioni nere o bianche con maniche o pantaloncini (o pantaloni quando applicabile) di qualsiasi colore. Quando le protezioni non si abbinano alle maniche o ai pantaloncini (o pantaloni), devono essere tutte dello stesso colore (nero o bianco).

h) Disponibilità strutture prepartita

La Società Ospitante dovrà mettere a disposizione la struttura dell'impianto (spogliatoi) minimo 60 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro **mentre il terreno di gioco dovrà esser libero e a disposizione delle formazioni minimo 30 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro.**

Con l'omologazione avvenuta le Società hanno l'obbligo di esporre il verbale d'omologazione all'interno degli spogliatoi ovvero di presentarne copia agli arbitri a loro richiesta.

La Società Ospitante in caso di inadempienza verrà sanzionata dal Giudice Sportivo e in caso di reiterata inadempienza delle indicazioni su elencate dopo la terza sanzione dovrà indicare un nuovo campo di gioco.

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la Divisione Regionale potrà disporre che talune gare delle ultime DUE GIORNATE, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play/off, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

Per suddette gare il termine d'attesa per l'inizio degli incontri è fissato in 10 (dieci) minuti.

i) Recupero gare

Le gare rinviate o sospese dovranno esser recuperate entro e non oltre il LUNEDI/MARTEDI della SECONDA SETTIMANA (10° ovvero 11° giorno - solo in casi eccezionali e a discrezione del Responsabile Regionale, potrà essere concessa la disputa nella giornata di MERCOLEDI') successivo alla data prevista per la disputa della gara. La giornata di gara infrasettimanale dovrà esser comunicata obbligatoriamente in sede di iscrizione (Foglio Notizie).

La Società ospitante dovrà farsi carico, qualora non disponibile, di un impianto di gara omologato per la disputa della partita di recupero.

Per motivi di orario e di chilometraggio la Divisione Regionale potrà accettare anche un recupero in data successiva a quanto suindicato. Il tutto però dovrà esser a firma congiunta delle due società.

In caso di mancato accordo tra le società valgono le condizioni di cui al primo capoverso.

Campionato Regionale di "Serie C2"

a) Articolazione

Il Campionato di Serie C2 viene organizzato e gestito dalla Divisione Regionale e sarà composto da due gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La giornata di gara prevista è il **VENERDI'** con **inizio alle ore 21.30** (o in subordine nella giornata di **SABATO nella fascia oraria 18.00 / 20.30**, previa autorizzazione della Divisione Regionale, su richiesta motivata della Società richiedente).

Le gare si disputeranno con il "*tempo non effettivo*" di 30 minuti per ciascuno dei due tempi previsti.

Potrà essere concessa autorizzazione di variazione temporanea della gara in altra giornata solo ed esclusivamente con richiesta motivata e controfirmata da entrambe le Società coinvolte, fermo restando che

nelle ultime DUE giornate di campionato la giornata e l'orario dovranno rispettare la contemporaneità per tutti i partecipanti.

Le variazioni di orario, giornata o campo di gara dovranno inderogabilmente essere inviate alla Divisione Regionale **entro e non oltre le ore 19:00 del martedì antecedente la gara**, in caso contrario non sarà garantita la variazione.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto varranno le priorità che sono meglio specificate in altra parte del presente Comunicato Ufficiale.

Al campionato di serie C2 parteciperanno le Società come di seguito specificato :

- le Società che hanno acquisito tale diritto nella passata Stagione Sportiva 2024/2025;
- le Società retrocesse dal Campionato di Serie C1 nella Stagione Sportiva 2024/2025;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dall'organico della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni che saranno stabilite dal Comitato Regionale Veneto.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale di Serie C2 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Regionale della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto "Disponibilità Campi da gioco" del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolari della LND n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).

Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025;

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie C2, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Veneto, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34, comma 3, delle N.O.I.F.

Nelle stesse gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto ha stabilito che le Società partecipanti al Campionato Regionale Veneto di Serie C2 avranno l'obbligo di inserire sin dall'inizio della gara, nella distinta dei calciatori partecipanti, **almeno 3 (tre) calciatori cosiddetti "UNDER" nati dal 1° gennaio 2004 in poi** (dalla stagione sportiva 2026/2027 i giocatori "UNDER" saranno considerati i giocatori nati dal 1° Gennaio 2006 in poi).

L'impiego dei predetti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.

Nel caso di inosservanza della predetta disposizione, la Società sarà punita con la perdita della gara, così come previsto dall'art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

Numerazione maglie di gara

In relazione alla Regola 4 del Calcio a 5, la Divisione Regionale Calcio a 5 dispone, per la corrente Stagione Sportiva la numerazione delle maglie di gara dei giocatori partecipanti dovrà essere compresa **dal numero 1 (portiere) al numero 99**, e **i giocatori considerati "UNDER" dovranno essere chiaramente evidenziati nella distinta di gara.**

Con riferimento alle tenute da gioco, specificamente riferite alla numerazione delle maglie da gioco ed alla sostituzione con il portiere di movimento, si specifica quanto segue

A) TENUTE DI GIOCO: NUMERI DELLE MAGLIE (Attività Regionale)

Maglia n° 1

Si segnala che la maglia numero 1 può essere indossata esclusivamente da uno dei portieri.

Nel caso nessuno dei portieri in distinta gara scelga la maglia numero 1, la stessa non può essere indossata da nessun calciatore di movimento.

B) TENUTE DI GIOCO: COLORI DEI PORTIERI

Maglie dei portieri

Con riferimento alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, si segnala che i portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella indossata dai giocatori di movimento.

Sostituzione del portiere con calciatore di movimento

In deroga a quanto riferito alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, per la corrente Stagione sportiva, nel caso di sostituzione del portiere con un giocatore di movimento, questo deve indossare una maglia (con lo stesso numero di identificazione in distinta di gara) che può essere identica a quella del portiere sostituito oppure di colore diverso purché non confondibile con quella dei giocatori in campo compreso il portiere della squadra avversaria e degli arbitri.

Non è ammesso, per questa categoria, l'utilizzo di maglia con un foro sulla schiena o l'uso di pettorine/fratini.

C) GINOCCHIERE E PROTEZIONI PER LE BRACCIA

Con riferimento della Regola 4 punto 4 altro equipaggiamento così come modificato dalla FIFA si specifica che laddove vengano indossate protezioni per ginocchia e braccia, le stesse devono essere del medesimo colore della maglia (protezioni del braccio) oppure dei calzoncini (ginocchiere), e non possono sporgere in maniera eccessiva.

Quando non è possibile abbinare questi colori bisogna utilizzare protezioni nere o bianche con maniche o pantaloncini (o pantaloni quando applicabile) di qualsiasi colore. Quando le protezioni non si abbinano alle maniche o ai pantaloncini (o pantaloni), devono essere tutte dello stesso colore (nero o bianco).

d) Ammissione al Campionato di Serie C1

Le Società che al termine della stagione sportiva 2025/2026 si classificheranno al primo posto nel rispettivo girone del Campionato di Serie C2, acquisiranno il titolo sportivo dell'ammissione al Campionato di Serie C1 Stagione Sportiva 2026/2027.

Le modalità, le procedure e la formulazione del meccanismo promozioni e retrocessioni e programmazione eventuali Play/Off e Play/Out del Campionato di Serie C2 saranno definite dal Consiglio Direttivo del C.R.Veneto e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

e) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato Regionale di Serie C2 possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali Under 21, e Under 19 Nazionale, nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

Le Società partecipanti ai Campionato Regionale di serie C2 che intendessero iscrivere una loro squadra al Campionato Nazionale Under 19 indetto dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque dovranno richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte del Comitato Regionale.

f) Misure campo di gara

E' fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato di serie C2 di disputare le gare di Campionato in strutture al coperto, omologate dai Competenti Uffici di L.N.D. Regionali.

Le misure minime del campo di gara previste per lo svolgimento del Campionato Regionale di Serie C2 sono di mt. 16,50 x mt. 32,00 alle fasce perimetrali di destinazione.

Per quanto riguarda le Società "Ripescate" o "neo Promosse" al Campionato di Serie C2 - Stagione 2025/2026, e solo per la Stagione corrente, **le misure minime del campo di gara previste per lo svolgimento del Campionato Regionale di Serie C2 vengono disposte in mt. 16,50 x mt. 30,00** alle fasce perimetrali di destinazione.

Sarà concessa una deroga del 3,00 % sulle misure indicate, previa domanda ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo Regionale.

Non sono concesse deroghe alle misure minime citate. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all'aperto e/o in erba sintetica.

Con l'omologazione avvenuta le Società hanno l'obbligo di esporre il verbale d'omologazione (da richiedere all'indirizzo vecalcio.impianti@lnd.it) all'interno degli spogliatoi

g) Disponibilità strutture prepartita

La Società Ospitante dovrà mettere a disposizione la struttura dell'impianto (spogliatoi) minimo 60 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro mentre **il terreno di gioco dovrà esser libero e a disposizione delle formazioni minimo 30 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro.**

La Società Ospitante in caso di inadempienza verrà sanzionata dal Giudice Sportivo e in caso di reiterata inadempienza delle indicazioni su elencate dopo la terza sanzione dovrà indicare un nuovo campo di gioco.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto varranno le priorità che saranno meglio specificate in un prossimo Comunicato Ufficiale.

L'inizio ufficiale delle partite, su un impianto ove giocano più società, dovrà essere differito di un'ora e quarantacinque minuti al fine di consentire la regolare disputa delle gare.

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime DUE GIORNATE, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play/off o play/out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

Per suddette gare il termine d'attesa per l'inizio degli incontri è fissato in 10 (dieci) minuti.

h) Recupero gare

Le gare rinviate o sospese dovranno esser recuperate entro e non oltre il LUNEDI/MARTEDI della SECONDA SETTIMANA (10° ovvero 11° giorno - solo in casi eccezionali e a discrezione del Responsabile Regionale, potrà essere concessa la disputa del recupero nella giornata di MERCOLEDI') successivo alla data prevista per la disputa della gara.

La giornata di gara infrasettimanale dovrà esser comunicata obbligatoriamente in sede di iscrizione (Foglio Notizie).

La Società ospitante dovrà farsi carico, qualora non disponibile, di un impianto di gara omologato per la disputa della partita di recupero.

Campionato di "Serie D" maschile

a) Articolazione

Il Campionato di Serie D è organizzato dal C.R. Veneto tramite le Delegazioni Provinciali e Distrettuali che ne gestiranno l'organizzazione, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I gironi saranno formulati sulla base dell'interprovincialità e **pertanto non si terrà in alcun conto dei limiti geografici della Provincia o della Delegazione di riferimento.**

I gironi saranno formati tenendo in considerazione la sede sociale della Società e non la sede dell'impianto di gara.

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie D:

- le Società iscritte al Campionato di Serie D della passata stagione sportiva 2024/2025;
- le Società retrocesse dal Campionato di Serie C2 nella Stagione Sportiva 2024/2025;
- le Società rinunciarie alla categoria maschile di appartenenza;
- le "seconde squadre" di Società partecipanti ad altre categorie di appartenenza;
- le Società di nuova affiliazione.

Le gare potranno essere disputate nelle giornate di:

VENERDI' (nella fascia oraria compresa tra le ore 20.45 - 21.45)

SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.30 - 20.30)

DOMENICA (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 20.30)

Saranno concessi anticipi o posticipi agli orari succitati solo in casi eccezionali e documentati, con firma congiunta di entrambe le Società.

Le variazioni di orario, giornata o campo di gara dovranno inderogabilmente essere inviate alla Delegazione organizzatrice del girone di competenza del Campionato di Serie D **entro e non oltre le ore 19:00 del martedì antecedente la gara**, in caso contrario non sarà garantita la variazione.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto varranno le priorità che sono meglio specificate in altra parte del presente Comunicato Ufficiale.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Comunicato n. 1 della LND, le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2025/2026, **verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.**

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2025/2026, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale di Serie D secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Calcio a 5 della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto "Disponibilità Campi da gioco" del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolari della LND n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).

Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025;

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie D, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34, comma 3, delle N.O.I.F.

Nelle stesse gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

d) Ammissione al Campionato di Serie C2

Le Società che al termine della stagione sportiva 2025/2026 si classificheranno al primo posto nel rispettivo girone del Campionato di Serie D, acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato di Serie C2 nella prossima Stagione Sportiva 2026/2027.

Il Consiglio Direttivo del C.R.V. stabilirà le modalità di svolgimento ed il meccanismo di promozioni al Campionato di Serie C2 della Stagione 2026/2027, nonché la data di inizio del Campionato e formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

e) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato Regionale di Serie D possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali Under 21 e/o Under 19 Nazionale, nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

f) Disposizioni tecniche

Con riferimento alle tenute da gioco, specificamente riferite alla numerazione delle maglie da gioco ed alla sostituzione con il portiere di movimento, si specifica quanto segue

A) TENUTE DI GIOCO: NUMERI DELLE MAGLIE (Attività Regionale)

Numeri delle maglie

In relazione alla Regola 4 del Calcio a 5, la Divisione Regionale Calcio a 5 dispone, per la corrente Stagione Sportiva, che nei Campionati Regionali/Provinciali di Serie D, Under 21, Under 17, Under 15 Maschile e Serie C e Serie D Femminile i calciatori/calciatrici possono indossare maglie numerate **dal numero 1 al numero 99**. Il numero 0 (zero) non è permesso.

Maglia n° 1

Si segnala che la maglia numero 1 può essere indossata esclusivamente da uno dei portieri.

Nel caso nessuno dei portieri in distinta gara scelga la maglia numero 1, la stessa non può essere indossata da nessun calciatore di movimento.

B) TENUTE DI GIOCO: COLORI DEI PORTIERI

Maglie dei portieri

Con riferimento alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, si segnala che i portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella indossata dai giocatori di movimento.

Sostituzione del portiere con calciatore di movimento

In deroga a quanto riferito alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, per la corrente Stagione sportiva, nel caso di sostituzione del portiere con un giocatore di movimento, questo deve indossare una maglia che può essere identica a quella del portiere sostituito oppure di colore diverso purché non confondibile con quella dei giocatori in campo compreso il portiere della squadra avversaria e degli arbitri e potrà essere realizzata anche con un foro sul retro della maglia di colore diverso di dimensioni tali da poter individuare il numero con cui è contrassegnato il calciatore

C) GINOCCHIERE E PROTEZIONI PER LE BRACCIA

Con riferimento della Regola 4 punto 4 altro equipaggiamento così come modificato dalla FIFA si specifica che laddove vengano indossate protezioni per ginocchia e braccia, le stesse devono essere del medesimo colore della maglia (protezioni del braccio) oppure dei calzoncini (ginocchiere), e non possono sporgere in maniera eccessiva.

Quando non è possibile abbinare questi colori bisogna utilizzare protezioni nere o bianche con maniche o pantaloncini (o pantaloni quando applicabile) di qualsiasi colore. Quando le protezioni non si abbinano alle maniche o ai pantaloncini (o pantaloni), devono essere tutte dello stesso colore (nero o bianco).

g) Misure campo di gara

Si comunica che la Divisione Regionale Calcio a 5, anche per la Stagione Sportiva 2025/2026 concede, alle Società partecipanti al Campionato di serie D di disputare le gare di Campionato in ambito provinciale/distrettuale **su campo di gara della larghezza minima di metri 16,00 e con aree di rigore avente il raggio di metri 4,00 qualora autorizzate con delibera del Consiglio Direttivo del C.R.V. e di lunghezza minima di metri 28,00.**

Sarà concessa una deroga del 3,00 % sulle misure indicate, previa domanda ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo Regionale.

In mancanza di impianto con le summenzionate misure la Divisione Regionale valuterà per causa di forza maggiore la situazione.

Con l'omologazione avvenuta le Società hanno l'obbligo di esporre il verbale d'omologazione (da richiedere all'indirizzo vecalcio.impianti@Ind.it) all'interno degli spogliatoi

h) Disponibilità strutture prepartita

La Società Ospitante dovrà mettere a disposizione la struttura dell'impianto (spogliatoi) minimo 60 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro mentre **il terreno di gioco dovrà esser libero e a disposizione delle formazioni minimo 30 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro.**

La Società Ospitante in caso di inadempienza verrà sanzionata dal Giudice Sportivo e in caso di reiterata inadempienza delle indicazioni su elencate dopo la terza sanzione dovrà indicare un nuovo campo di gioco.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto varranno le priorità che saranno meglio specificate in un prossimo Comunicato Ufficiale.

L'inizio ufficiale delle partite, su un impianto ove giocano più società, dovrà essere differito di un'ora e quarantacinque minuti al fine di consentire la regolare disputa delle gare.

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, ciascuna Delegazione organizzatrice potrà disporre che talune gare delle ultime DUE GIORNATE, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play/off, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

Per suddette gare il termine d'attesa per l'inizio degli incontri è fissato in 10 (dieci) minuti.

i) Recupero gare

Le gare rinviate o sospese dovranno esser recuperate entro e non oltre il LUNEDI/MARTEDI della SECONDA SETTIMANA (10° ovvero 11° giorno - solo in casi eccezionali e a discrezione del Responsabile Regionale, potrà essere concessa la disputa nella giornata di MERCOLEDI') successivo alla data prevista per la disputa della gara. La giornata di gara infrasettimanale dovrà esser comunicata obbligatoriamente in sede di iscrizione (Foglio Notizie).

La Società ospitante dovrà farsi carico, qualora non disponibile, di un impianto di gara omologato per la disputa della partita di recupero.

Campionato di "Serie D" Femminile

a) Articolazione

Il Campionato Regionale di Serie D Femminile è articolato sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo, composti da squadre che, come di seguito specificato:

- le "seconde squadre" di Società partecipanti ad altre categorie di appartenenza;
- le Società di nuova affiliazione.

- alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie A Femminile è data facoltà di partecipare con una propria squadra al Campionato di Serie C/D Femminile, con diritto di classifica ma senza diritto alla promozione alla categoria superiore

Nelle stesse gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatrici Le gare potranno essere disputate nelle giornate di:

GIOVEDI' (nella fascia oraria compresa tra le ore 20.45 - 21.45)

VENEDI' (nella fascia oraria compresa tra le ore 20.45 - 21.45)

SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.30 - 20.30)

DOMENICA (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 20.30)

Potrà essere concessa autorizzazione di variazione temporanea della gara in altra giornata solo ed esclusivamente con richiesta motivata e controfirmata da entrambe le Società coinvolte, fermo restando che nelle ultime DUE giornate di campionato la giornata e l'orario dovranno rispettare la contemporaneità per tutti i partecipanti.

Le variazioni di orario, giornata o campo di gara dovranno inderogabilmente essere inviate alla Divisione Regionale **entro e non oltre le ore 19:00 del martedì antecedente la gara**, in caso contrario non sarà garantita la variazione.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto varranno le priorità che sono meglio specificate in altra parte del presente Comunicato Ufficiale.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Comunicato n. 1 della LND, le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2025/2026, **verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Femminile di Serie D.**

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2025/2026, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Femminile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Calcio a Cinque Femminile di Serie D.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Femminile di Serie D secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Calcio a 5 della stagione sportiva 2025/2026, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto "Disponibilità Campi da gioco" del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali pubblicate entro il 31 maggio 2025, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolari della LND n. 63 del 22 Maggio 2025 e n. 67 del 10 Giugno 2025).

Il termine del 31 Maggio 2025 si applica anche alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici, alla quale sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 Giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche, pubblicate entro il medesimo termine del 31 Maggio 2025;

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

c) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie D Femminile possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Nelle stesse gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatrici. Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

d) Ammissione al Campionato Regionale di Serie C Femminile

Il C.R. Veneto Divisione Calcio a Cinque, procederà con un successivo Comunicato Ufficiale alla pubblicazione del Meccanismo che regolerà le Promozioni al Campionato Regionale Femminile C5 di Serie C Stagione 2026/2027.

e) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato Regionale Calcio a 5 Femminile di Serie D possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale C5 Femminile "Under 19", nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

f) Misure campo di gara

Si comunica che la Divisione Regionale Calcio a 5, anche per la Stagione Sportiva 2025/2026 concede, alle Società partecipanti al Campionato Femminile di Serie D di disputare le gare di Campionato **su campo di gara della larghezza minima di metri 16,00 e con aree di rigore avente il raggio di metri 4,00 qualora autorizzate con delibera del Consiglio Direttivo del C.R.V. e di lunghezza minima di metri 28,00.**

Sarà concessa una deroga del 3,00 % sulle misure indicate, previa domanda ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo Regionale.

In mancanza di impianto con le summenzionate misure la Divisione Regionale valuterà per causa di forza maggiore la situazione.

Con l'omologazione avvenuta le Società hanno l'obbligo di esporre il verbale d'omologazione (da richiedere all'indirizzo vecalcio.impianti@lnd.it) all'interno degli spogliatoi

g) Disposizioni tecniche

Con riferimento alle tenute da giuoco, specificamente riferite alla numerazione delle maglie da giuoco ed alla sostituzione con il portiere di movimento, si specifica quanto segue

A) TENUTE DI GIOCO: NUMERI DELLE MAGLIE (Attività Regionale)

Numeri delle maglie

In relazione alla Regola 4 del Calcio a 5, la Divisione Regionale Calcio a 5 dispone, per la corrente Stagione Sportiva, che nei Campionati Regionali/Provinciali di Serie D, Under 21, Under 17, Under 15 Maschile e Serie C e Serie D Femminile i calciatori/calciatrici possono indossare maglie numerate **dal numero 1 al numero 99**. Il numero 0 (zero) non è permesso.

Maglia n° 1

Si segnala che la maglia numero 1 può essere indossata esclusivamente da uno dei portieri.

Nel caso nessuno dei portieri in distinta gara scelga la maglia numero 1, la stessa non può essere indossata da nessun calciatore di movimento.

B) TENUTE DI GIOCO: COLORI DEI PORTIERI

Maglie dei portieri

Con riferimento alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, si segnala che i portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella indossata dai giocatori di movimento.

Sostituzione del portiere con calciatore di movimento

In deroga a quanto riferito alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, per la corrente Stagione sportiva, nel caso di sostituzione del portiere con un giocatore di movimento, questo deve indossare una maglia che può essere identica a quella del portiere sostituito oppure di colore diverso purché non confondibile con quella dei giocatori in campo compreso il portiere della squadra avversaria e degli arbitri e potrà essere realizzata anche con un foro sul retro della maglia di colore diverso di dimensioni tali da poter individuare il numero con cui è contrassegnato il calciatore

C) GINOCCHIERE E PROTEZIONI PER LE BRACCIA

Con riferimento della Regola 4 punto 4 altro equipaggiamento così come modificato dalla FIFA si specifica che laddove vengano indossate protezioni per ginocchia e braccia, le stesse devono essere del medesimo colore della maglia (protezioni del braccio) oppure dei calzoncini (ginocchiere), e non possono sporgere in maniera eccessiva.

Quando non è possibile abbinare questi colori bisogna utilizzare protezioni nere o bianche con maniche o pantaloncini (o pantaloni quando applicabile) di qualsiasi colore. Quando le protezioni non si abbinano alle maniche o ai pantaloncini (o pantaloni), devono essere tutte dello stesso colore (nero o bianco).

h) Disponibilità strutture prepartita

La Società Ospitante dovrà mettere a disposizione la struttura dell'impianto (spogliatoi) minimo 60 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro **mentre il terreno di gioco dovrà esser libero e a disposizione delle formazioni minimo 30 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro.**

Con l'omologazione avvenuta le Società hanno l'obbligo di esporre il verbale d'omologazione all'interno degli spogliatoi ovvero di presentarne copia agli arbitri a loro richiesta.

La Società Ospitante in caso di inadempienza verrà sanzionata dal Giudice Sportivo e in caso di reiterata inadempienza delle indicazioni su elencate dopo la terza sanzione dovrà indicare un nuovo campo di gioco.

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la Divisione Regionale potrà disporre che talune gare delle ultime DUE GIORNATE, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play/off, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

Per suddette gare il termine d'attesa per l'inizio degli incontri è fissato in 10 (dieci) minuti.

i) Recupero gare

Le gare rinviate o sospese dovranno esser recuperate entro e non oltre il LUNEDI/MARTEDI della SECONDA SETTIMANA (10° ovvero 11° giorno - solo in casi eccezionali e a discrezione del Responsabile Regionale, potrà essere concessa la disputa nella giornata di MERCOLEDI') successivo alla data prevista per la disputa della gara. La giornata di gara infrasettimanale dovrà esser comunicata obbligatoriamente in sede di iscrizione (Foglio Notizie).

La Società ospitante dovrà farsi carico, qualora non disponibile, di un impianto di gara omologato per la disputa della partita di recupero.

Per motivi di orario e di chilometraggio la Divisione Regionale potrà accettare anche un recupero in data successiva a quanto suindicato. Il tutto però dovrà esser a firma congiunta delle due società.

In caso di mancato accordo tra le società valgono le condizioni di cui al primo capoverso.

Campionato Regionale di "Under 21" Maschile

a) Articolazione

Il Campionato Regionale Under 21 maschile - Stagione 2025/2026 sarà articolato su uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo del C.R.V. sulla base delle iscrizioni che perverranno.

Il campionato Under 21 (Fase Regionale) terminerà indicativamente entro il mese di Aprile 2026.

La giornata di gara prevista è il **SABATO con inizio alle ore 16.30 alle ore 20.30** (o in subordine nella giornata di **DOMENICA nella fascia oraria 16.30 / 19.30**, previa autorizzazione della Divisione Regionale, su richiesta motivata della Società richiedente).

Ogni gara si disputerà su due tempi di 30 minuti ciascuno di tempo "non effettivo", intervallati da una pausa tra il primo e secondo tempo.

Potrà essere concessa autorizzazione a disputare la gara in altra giornata solo ed esclusivamente con richiesta motivata e controfirmata da entrambe le Società coinvolte, fermo restando che nelle ultime DUE giornate di campionato la giornata e l'orario dovranno rispettare la contemporaneità per tutti i partecipanti.

Le variazioni di orario, giornata o campo di gara dovranno inderogabilmente essere inviate alla Divisione Regionale **entro e non oltre le ore 19:00 del martedì antecedente la gara**, in caso contrario non sarà garantita la variazione.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto varranno le priorità che sono meglio specificate in altra parte del presente Comunicato Ufficiale.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato calcio a cinque "Under 21" possono partecipare i calciatori/calciatrici **nati dal 1° gennaio 2005** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

Per lo svolgimento di detta attività (Fase Regionale) È CONSENTITO l'utilizzo di un massimo di 2 (due) calciatori "fuori quota" nati dal 1° gennaio 2004.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Nella Fase Nazionale È CONSENTITO l'utilizzo di un massimo di 2 (due) calciatori "fuori quota" nati dal 1° gennaio 2004 in poi.

Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 21, possono partecipare tutti i giocatori regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2025/2026, alla data del 31 marzo 2026 e/o con decorrenza del tesseramento per la disciplina del Calcio a Cinque antecedente al 1° aprile 2026.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 1, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipati con più squadre a Campionati diversi, possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Nelle distinte di gara del Campionato Under 21, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori.

Nelle gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

c) Misure campo di gara

È fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato Under 21 di disputare le gare di Campionato in strutture al coperto, omologate dai Competenti Uffici di L.N.D. **con campo di gara della larghezza minima di metri 16,00 e con aree di rigore avente il raggio di metri 6,00 e di lunghezza minima di metri 30,00.**

Sarà concessa una deroga del 3 % sulle misure indicate previa domanda ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo Regionale.

Non sono concesse deroghe alle misure minime citate. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all'aperto e/o in erba sintetica.

d) Disposizioni tecniche

Con riferimento alle tenute da gioco, specificamente riferite alla numerazione delle maglie da gioco ed alla sostituzione con il portiere di movimento, si specifica quanto segue

A) TENUTE DI GIOCO: NUMERI DELLE MAGLIE (Attività Regionale)

Numeri delle maglie

In relazione alla Regola 4 del Calcio a 5, la Divisione Regionale Calcio a 5 dispone, per la corrente Stagione Sportiva, che nei Campionati Regionali/Provinciali di Serie D, Under 21 Maschile, e Serie C Femminile i calciatori/calciatrici possono indossare maglie numerate **dal numero 1 al numero 99**. Il numero 0 (zero) non è permesso.

Maglia n° 1

Si segnala che la maglia numero 1 può essere indossata esclusivamente da uno dei portieri.

Nel caso nessuno dei portieri in distinta gara scelga la maglia numero 1, la stessa non può essere indossata da nessun calciatore di movimento.

B) TENUTE DI GIOCO: COLORI DEI PORTIERI

Maglie dei portieri

Con riferimento alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, si segnala che i portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella indossata dai giocatori di movimento.

Sostituzione del portiere con calciatore di movimento

In deroga a quanto riferito alla Regola 4 del Regolamento di gioco e delle connesse Decisioni Ufficiali FIGC, per la corrente Stagione sportiva, nel caso di sostituzione del portiere con un giocatore di movimento, questo deve indossare una maglia che può essere identica a quella del portiere sostituito oppure di colore diverso purché non confondibile con quella dei giocatori in campo compreso il portiere della squadra avversaria e degli arbitri e potrà essere realizzata anche con un foro sul retro della maglia di colore diverso di dimensioni tali da poter individuare il numero con cui è contrassegnato il calciatore.

C) GINOCCHIERE E PROTEZIONI PER LE BRACCIA

Con riferimento della Regola 4 punto 4 altro equipaggiamento così come modificato dalla FIFA si specifica che laddove vengano indossate protezioni per ginocchia e braccia, le stesse devono essere del medesimo colore della maglia (protezioni del braccio) oppure dei calzoncini (ginocchiere), e non possono sporgere in maniera eccessiva.

Quando non è possibile abbinare questi colori bisogna utilizzare protezioni nere o bianche con maniche o pantaloncini (o pantaloni quando applicabile) di qualsiasi colore. Quando le protezioni non si abbinano alle maniche o ai pantaloncini (o pantaloni), devono essere tutte dello stesso colore (nero o bianco).

e) Disponibilità strutture prepartita

La Società Ospitante dovrà mettere a disposizione la struttura dell'impianto (spogliatoi) minimo 60 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro mentre **il terreno di gioco dovrà esser libero e a disposizione delle formazioni minimo 30 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro.**

La Società Ospitante in caso di inadempienza verrà sanzionata dal Giudice Sportivo e in caso di reiterata inadempienza delle indicazioni su elencate dopo la terza sanzione dovrà indicare un nuovo campo di gioco.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto varranno le priorità che saranno meglio specificate in un prossimo Comunicato Ufficiale.

L'inizio ufficiale delle partite, su un impianto ove giocano più società, dovrà essere differito di un'ora e quarantacinque minuti al fine di consentire la regolare disputa delle gare.

f) Recupero gare

Le gare rinviate o sospese dovranno esser recuperate entro e non oltre il LUNEDI/MARTEDI della SECONDA SETTIMANA (10° ovvero 11° giorno - solo in casi eccezionali e a discrezione del Responsabile Regionale, potrà essere concessa la disputa nella giornata di MERCOLEDI') successivo alla data prevista per la disputa della gara. La giornata di gara infrasettimanale dovrà esser comunicata obbligatoriamente in sede di iscrizione (Foglio Notizie).

La Società ospitante dovrà farsi carico, qualora non disponibile, di un impianto di gara omologato per la disputa della partita di recupero.

Campionato Regionale di "Under 17" Maschile e Femminile

a) Articolazione

Il Campionato Regionale Under 17 maschile e femminile - Stagione 2025/2026 sarà articolato su in uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo del C.R.V. sulla base delle iscrizioni che perverranno.

La giornata di gara prevista è:

SABATO con inizio alle ore 16.30 alle ore 20.00

Ogni gara si disputerà su due tempi di 30 minuti ciascuno di tempo "non effettivo", intervallati da una pausa tra il primo e secondo tempo.

Potrà essere concessa autorizzazione a disputare la gara in altra giornata solo ed esclusivamente con richiesta motivata e controfirmata da entrambe le Società coinvolte, fermo restando che nelle ultime DUE giornate di campionato la giornata e l'orario dovranno rispettare la contemporaneità per tutti i partecipanti.

Le variazioni di orario, giornata o campo di gara dovranno inderogabilmente essere inviate alla Divisione Regionale **entro e non oltre le ore 19:00 del martedì antecedente la gara**, in caso contrario non sarà garantita la variazione.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto varranno le priorità che sono meglio specificate in altra parte del presente Comunicato Ufficiale.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato calcio a cinque "Under 17" maschile e femminile possono partecipare i calciatori e le calciatrici **nati nelle annate 2009 e 2010** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Per lo svolgimento di detta attività NON È CONSENTITA l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipati con più squadre a Campionati diversi, possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Nelle stesse gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

c) Misure campo di gara

E' fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato Under 17 di disputare le gare di Campionato in strutture al coperto, omologate dai Competenti Uffici di L.N.D. **con campo di gara della larghezza minima di metri 16,00 e con aree di rigore avente il raggio di metri 6,00 e di lunghezza minima di metri 30,00.**

Sarà concessa una deroga del 3 % sulle misure indicate previa domanda ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo Regionale.

Non sono concesse deroghe alle misure minime citate. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all'aperto e/o in erba sintetica.

Con l'omologazione avvenuta le Società hanno l'obbligo di esporre il verbale d'omologazione all'interno degli spogliatoi ovvero di presentarne copia agli arbitri a loro richiesta.

d) Disponibilità strutture prepartita

La Società Ospitante dovrà mettere a disposizione la struttura dell'impianto (spogliatoi) minimo 60 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro mentre **il terreno di gioco dovrà esser libero e a disposizione delle formazioni minimo 30 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro.**

La Società Ospitante in caso di inadempienza verrà sanzionata dal Giudice Sportivo e in caso di reiterata inadempienza delle indicazioni su elencate dopo la terza sanzione dovrà indicare un nuovo campo di gioco.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto varranno le priorità che saranno meglio specificate in un prossimo Comunicato Ufficiale.

L'inizio ufficiale delle partite, su un impianto ove giocano più società, dovrà essere differito di un'ora e quarantacinque minuti al fine di consentire la regolare disputa delle gare.

e) Recupero gare

Le gare rinviate o sospese dovranno esser recuperate entro e non oltre il LUNEDI/MARTEDI della SECONDA SETTIMANA (10° ovvero 11° giorno - solo in casi eccezionali e a discrezione del Responsabile Regionale, potrà essere concessa la disputa nella giornata di MERCOLEDI') successivo alla data prevista per la disputa della gara. La giornata di gara infrasettimanale dovrà esser comunicata obbligatoriamente in sede di iscrizione (Foglio Notizie).

La Società ospitante dovrà farsi carico, qualora non disponibile, di un impianto di gara omologato per la disputa della partita di recupero.

Questo Regolamento è in attesa di ratifica che sarà data dalla pubblicazione del Comunicato specifico del Settore Giovanile e Scolastico.

Campionato Regionale di "Under 15" Maschile e Femminile

a) Articolazione

Il Campionato Regionale Under 15 maschile e femminile - Stagione 2025/2026 sarà articolato su in uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo del C.R.V. sulla base delle iscrizioni che perverranno.

La giornata di gara prevista è:

DOMENICA nella fascia oraria compresa tra le **ore 10.00** e le **ore 13.00** e tra le **ore 15.00** e le **ore 19.00**.

Ogni gara si disputerà su due tempi di 25 minuti ciascuno di "tempo non effettivo", intervallati da una pausa tra il primo e secondo tempo.

Potrà essere concessa autorizzazione a disputare la gara in altra giornata solo ed esclusivamente con richiesta motivata e controfirmata da entrambe le Società coinvolte, fermo restando che nelle ultime DUE giornate di campionato la giornata e l'orario dovranno rispettare la contemporaneità per tutti i partecipanti.

Le variazioni di orario, giornata o campo di gara dovranno inderogabilmente essere inviate alla Divisione Regionale **entro e non oltre le ore 19:00 del martedì antecedente la gara**, in caso contrario non sarà garantita la variazione.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto varranno le priorità che sono meglio specificate in altra parte del presente Comunicato Ufficiale.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato calcio a cinque "Under 15" maschile e femminile possono partecipare i calciatori **nati nelle annate 2011 e 2012** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 12 ° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Per lo svolgimento di detta attività NON È CONSENTITA l'utilizzazione di calciatori "fuori quota".

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipati con più squadre a Campionati diversi, possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Nelle stesse gare, le Società possono inserire in distinta un massimo di 12 (dodici) giocatori.

Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i giocatori i cui nominativi vengano forniti dopo l'inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detti giocatori dovrà risultare con l'obbligo della presenza dei predetti giocatori dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'Arbitro prima della gara.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

c) Misure campo di gara

E' fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato Under 15 di disputare le gare di Campionato in strutture al coperto, omologate dai Competenti Uffici di L.N.D. **con campo di gara della larghezza minima di metri 16,00 e con aree di rigore avente il raggio di metri 6,00 e di lunghezza minima di metri 30,00.**

Sarà concessa una deroga del 3 % sulle misure indicate previa domanda ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo Regionale.

Non sono concesse deroghe alle misure minime citate. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all'aperto e/o in erba sintetica.

Con l'omologazione avvenuta le Società hanno l'obbligo di esporre il verbale d'omologazione all'interno degli spogliatoi ovvero di presentarne copia agli arbitri a loro richiesta.

d) Disponibilità strutture prepartita

La Società Ospitante dovrà mettere a disposizione la struttura dell'impianto (spogliatoi) minimo 60 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro mentre **il terreno di gioco dovrà essere libero e a disposizione delle formazioni minimo 30 minuti prima dell'inizio ufficiale dell'incontro.**

La Società Ospitante in caso di inadempienza verrà sanzionata dal Giudice Sportivo e in caso di reiterata inadempienza delle indicazioni su elencate dopo la terza sanzione dovrà indicare un nuovo campo di gioco.

In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto varranno le priorità che saranno meglio specificate in un prossimo Comunicato Ufficiale.

L'inizio ufficiale delle partite, su un impianto ove giocano più società, dovrà essere differito di un'ora e quarantacinque minuti al fine di consentire la regolare disputa delle gare.

e) Recupero gare

Le gare rinviate o sospese dovranno esser recuperate entro e non oltre il LUNEDI/MARTEDI della SECONDA SETTIMANA (10° ovvero 11° giorno - solo in casi eccezionali e a discrezione del Responsabile Regionale, potrà essere concessa la disputa nella giornata di MERCOLEDI') successivo alla data prevista per la disputa della gara. La giornata di gara infrasettimanale dovrà esser comunicata obbligatoriamente in sede di iscrizione (Foglio Notizie).

La Società ospitante dovrà farsi carico, qualora non disponibile, di un impianto di gara omologato per la disputa della partita di recupero.

Questo Regolamento è in attesa di ratifica che sarà data dalla pubblicazione del Comunicato specifico del Settore Giovanile e Scolastico.

Attività di Base calcio a 5 del Comitato Regionale Veneto

Si ricordano le età previste per le categorie di Base di Calcio a 5 della stagione Sportiva 2025/2026 :

ESORDIENTI	nati dal 1° Gennaio 2013	al	31 Dicembre 2014 (2015 dai 10 anni compiuti)
PULCINI	nati dal 1° Gennaio 2015	al	31 Dicembre 2016 (2017 dagli 8 anni compiuti)
PRIMI CALCI	nati dal 1° Gennaio 2017	al	31 Dicembre 2018 (2019 dai 6 anni compiuti)

PICCOLI AMICI nati dal 1° Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2020 (dai 5 anni compiuti)

Anche per la corrente Stagione Sportiva verrà svolta l'Attività di Base di calcio a 5 in due Fasi, una Autunnale ed una Primaverale.

Coppa Italia di Serie "C1" Maschile - Fase Regionale

Alla Fase Regionale della Coppa Italia di Serie C1 Maschile di Calcio a Cinque sono iscritte "d'ufficio" tutte le squadre partecipanti al Campionato Regionale di Serie C1 tranne quelle che faranno espressa richiesta scritta di NON parteciparvi.

La Divisione Calcio a Cinque del C.R. Veneto su un prossimo Comunicato Ufficiale pubblicherà il Regolamento della Manifestazione.

Coppa Italia di Serie "C" Femminile - Fase Regionale

Alla Fase Regionale della Coppa Italia di Serie C Femminile di Calcio a Cinque sono iscritte "d'ufficio" tutte le squadre partecipanti al Campionato Regionale di Serie C Femminile tranne quelle che faranno espressa richiesta scritta di NON parteciparvi.

La Divisione Calcio a Cinque del C.R. Veneto su un prossimo Comunicato Ufficiale pubblicherà il Regolamento della Manifestazione.

Coppa Veneto di Serie "C2" Maschile

Alla Coppa Veneto del Campionato di Serie C2 potranno iscriversi facoltativamente tutte le squadre iscritte al suddetto Campionato - Stagione 2025/2026, direttamente dal proprio Portale Societario LND entro la data del 19 Luglio p.v.

Le gare della "Prima Fase" si svolgeranno o in giornata infrasettimanale (LUN-MAR-MER) a seconda delle disponibilità segnalata o nella giornata di Venerdì in caso di sosta di campionato.

La Divisione Calcio a Cinque del C.R. Veneto procederà con un prossimo Comunicato Ufficiale alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le fasi della Manifestazione.

Coppa Veneto di Serie "D" Maschile

Alla Coppa Veneto del Campionato di Serie D potranno iscriversi facoltativamente tutte le squadre iscritte al suddetto Campionato - Stagione 2025/2026, direttamente dal proprio Portale societario entro la data del 2 Agosto p.v.

Il costo della partecipazione viene fissato in 50,00 euro quale parziale contributo alle spese organizzative.

Le gare si svolgeranno nelle giornate di Venerdì/Sabato/Domenica (vedi diponibilità segnalata) o in data infrasettimanale (LUN-MAR-MER) a seconda delle disponibilità di calendario campionato.

La Divisione Calcio a Cinque del C.R. Veneto procederà con un prossimo Comunicato Ufficiale alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le fasi della Manifestazione.

Coppa Veneto Serie D Femminile

Alla Coppa Veneto del Campionato di Serie D Femminile potranno iscriversi facoltativamente tutte le squadre iscritte al suddetto Campionato - Stagione 2025/2026, direttamente dal proprio Portale societario LND entro la data del 14 Febbraio 2026.

Il costo della partecipazione viene fissato in 50,00 euro quale parziale contributo alle spese organizzative.

Il Torneo si disputerà a partire dal termine del Campionato e le gare si svolgeranno nella giornata di GIOVEDÌ/VENERDÌ/SABATO/DOMENICA a seconda delle disponibilità di calendario campionato.

La Divisione Calcio a Cinque del C.R. Veneto procederà con un prossimo Comunicato Ufficiale alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le fasi della Manifestazione.

Coppa Veneto Under 21 Maschile

Alla Coppa Veneto del Campionato Under 21 potranno iscriversi facoltativamente tutte le squadre iscritte al suddetto Campionato - Stagione 2025/2026, direttamente dal proprio Portale Societario LND **entro la data del 14 Febbraio 2026** per quelle appartenenti territorialmente alla Regione Veneto, mentre le Società di diversa Regione dovranno iscriversi tramite modulo di partecipazione (che sarà inviato successivamente) e dovranno provvedere al pagamento dell'iscrizione pari a 50,00 euro quale parziale contributo alle spese organizzative direttamente tramite Bonifico, allegando al modulo, copia contabile dell'avvenuto pagamento.

Solo successivamente saranno inserite nell'organico "da remoto".

Il Torneo si disputerà dopo la fine del Campionato e le gare si svolgeranno nella giornata di Sabato o in data infrasettimanale (LUN-MAR-MER) a seconda delle disponibilità segnalata.

La Divisione Calcio a Cinque del C.R. Veneto procederà con un prossimo Comunicato Ufficiale alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le fasi della Manifestazione.

Coppa Veneto Under 17 Maschile

Alla Coppa Veneto del Campionato Under 17 potranno iscriversi facoltativamente tutte le squadre iscritte al suddetto Campionato - Stagione 2025/2026, direttamente dal proprio Portale Societario LND **entro la data del 14 Febbraio 2026** per quelle appartenenti territorialmente alla Regione Veneto, mentre le Società di diversa Regione dovranno iscriversi tramite modulo di partecipazione (che sarà inviato successivamente) e dovranno provvedere al pagamento dell'iscrizione pari a 50,00 euro quale parziale contributo alle spese organizzative direttamente tramite Bonifico, allegando al modulo, copia contabile dell'avvenuto pagamento.

Solo successivamente saranno inserite nell'organico "da remoto".

Il Torneo si disputerà dopo la fine del Campionato e le gare si svolgeranno nella giornata di Sabato o in data infrasettimanale (LUN-MAR-MER) a seconda delle disponibilità segnalata.

La Divisione Calcio a Cinque del C.R. Veneto procederà con un prossimo Comunicato Ufficiale alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le fasi della Manifestazione.

Coppa Veneto Under 15 Maschile

Alla Coppa Veneto del Campionato Under 15 potranno iscriversi facoltativamente tutte le squadre iscritte al suddetto Campionato - Stagione 2025/2026, direttamente dal proprio Portale Societario LND **entro la data del 14 Febbraio 2026** per quelle appartenenti territorialmente alla Regione Veneto, mentre le Società di diversa Regione dovranno iscriversi tramite modulo di partecipazione (che sarà inviato successivamente) e dovranno provvedere al pagamento dell'iscrizione pari a 50,00 euro quale parziale contributo alle spese organizzative direttamente tramite Bonifico, allegando al modulo, copia contabile dell'avvenuto pagamento.

Solo successivamente saranno inserite nell'organico "da remoto".

Il Torneo si disputerà dopo la fine del Campionato e le gare si svolgeranno nella giornata di Domenica o in data infrasettimanale (LUN-MAR-MER) a seconda delle disponibilità segnalata.

La Divisione Calcio a Cinque del C.R. Veneto procederà con un prossimo Comunicato Ufficiale alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le fasi della Manifestazione.

Super Coppa di Serie "C1" Maschile 2025

Alla Super Coppa di Serie C1 di Calcio a Cinque 2025 partecipano : la Società vincente il Campionato di Serie C1 e la squadra Vincente la Coppa Italia (Fase Regionale) di Serie C1 della Stagione Sportiva 2024/2025, questo il programma della gara :

FUTSAL MARCO POLO - FUTSAL JESOLO

La giornata di gara prevista sarà individuata nel Week-End del 12/13/14 Settembre 2025 in località da definire.

La Divisione Calcio a Cinque del C.R. Veneto in un prossimo Comunicato Ufficiale pubblicherà il Regolamento della Manifestazione.

Super Coppa di Serie “C2” Maschile

Alla Super Coppa di Serie C2 di Calcio a Cinque 2025 partecipano : le Società vincenti i due Gironi del Campionato di Serie C2 e la squadra Vincente la Coppa Veneto di Serie C2 della Stagione Sportiva 2024/2025 e precisamente :

ARZIGNANO CALCIO A5

Vincitore Campionato Regionale di Serie C2 (Girone A) - Stagione Sportiva 2024/2025

MONTELLO FUTSAL 2020

Vincitore Campionato Regionale di Serie C2 (Girone B) - Stagione Sportiva 2024/2025

MESTREFENICE C5 ARL (squadra B)

Vincente la Coppa Veneto di Serie C2 - Stagione Sportiva 2024/2025

La giornata di gara prevista sarà individuata nel Week-End del 12/13/14 Settembre 2025 in località da definire.

La Divisione Calcio a Cinque del C.R. Veneto in un prossimo Comunicato Ufficiale pubblicherà il Regolamento della Manifestazione.

Super Coppa di Serie “D” Maschile

Alla Super Coppa di Serie D di Calcio a Cinque 2025 partecipano : le Società vincenti i rispettivi Titoli Provinciali della Stagione Sportiva 2024/2025 e precisamente :

FUTSAL TRISSINO

Vincente Girone A di Serie D

ROMANO CALCIO A5

Vincente Girone B di Serie D

MARTELLAGO C5

Vincente Girone C di Serie D

ATLETICO PRESSANA C5

Vincente Girone D di Serie D

Le giornate di gara previste saranno individuate nel Week-End del 12/13/14 Settembre 2025 in località da definire.

La Divisione Calcio a Cinque del C.R. Veneto in un prossimo Comunicato Ufficiale pubblicherà il Regolamento della Manifestazione.

Attività di Rappresentative di Calcio a cinque

La Lega Nazionale Dilettanti regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali, per incontri e Tornei autorizzati, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Regionale interessata.

In ogni caso, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori e calciatrici, ai sensi dell'art. 76, delle N.O.I.F.

E' fatto salvo il rispetto di quanto previsto agli artt. 35 e 36, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Concomitanze di gare sullo stesso campo

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

CALCIO A CINQUE

- Campionato Nazionale Serie A maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 élite maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 maschile;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie B maschile;
- Campionato Nazionale Serie B femminile;
- Campionato Nazionale Under 19 maschile;
- Campionato Nazionale Under 19 femminile;
- Campionato Regionale Serie C1 maschile;
- Campionato Regionale Serie C2 maschile;
- Campionato Regionale Serie C femminile;
- Campionato Serie D maschile;
- Campionato Serie D femminile;
- Campionato Regionale Under 21 maschile;
- Campionato Regionale Under 21 femminile;
- Campionato Regionale Under 17 maschile;
- Campionato Regionale Under 17 femminile.
- Campionato Regionale Under 15 maschile;
- Campionato Regionale Under 15 femminile.

Visita medica per idoneità all'attività agonistica

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

Tasse per Ricorsi - Tasse di Tesseramento - Stampati Federali

Gli importi relativi ai contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli altri oneri federali, sono resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa federale e di Lega vigenti cui si fa espresso riferimento si riportano alcune specifiche disposizioni per i Campionati regionali di Calcio a Cinque.

Norme in materia di onorabilità

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.

punto 6: all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

Tecnici

La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 ("Classificazione dei Tecnici") e 54 ("Formazione altre figure specifiche") del vigente Regolamento del Settore Tecnico.

Per quanto attiene ai rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici per la Stagione Sportiva 2025/2026 avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché all'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nel dilettantismo, e alle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali.

a) Procedure di Tesseramento

Anche in questa Stagione Sportiva 2025/2026, le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

b) Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei tecnici presso le società della L.N.D.

Le disposizioni obbligatorie per il Tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D. sono disciplinate dall'art. 39, del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale ("Obblighi e deroghe").

Il Settore Tecnico può concedere deroghe per gli Allenatori che abbiano guidato le loro squadre alla promozione al Campionato dilettantistico di Calcio a 5 di categoria superiore. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, al quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

c) Altre disposizioni

Si rammenta, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore tecnico di avvenuto esonero

e rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'AIAC è data facoltà agli allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altre Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

Persone ammesse nel recinto di gioco

L'accesso al terreno di gioco è regolamentato dall'art. 66 delle NOIF.

Per le gare organizzate dalla Divisione Calcio a 5 sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida (*) per la stagione in corso:

- Un dirigente accompagnatore ufficiale;
- Un medico sociale;
- Il Tecnico responsabile e se la Società lo ritiene opportuno anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadre previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- Un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- I giocatori/giocatrici di riserva;
- Per la sola Società ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

(*) Si specifica che la tessera provvisoria stampata dall'area Società sostituisce a tutti gli effetti la tessera fino alla data di validità ivi apposta.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri giocatori/giocatrici tesserati/e in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono essere ammessi nel recinto di gioco in base alle disposizioni impartite dal CRV i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della Società, svolga attività di dirigente per un'altra squadra della stessa Società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una Società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa Società.

La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di giocatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di giocatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C., attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2025/2026, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 2) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 3) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F..

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio a 5, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,00 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

Distinta di gara telematica

Si invitano le Società dipendenti ad utilizzare nelle gare ufficiali, anche nella Stagione Sportiva 2025/2026, la distinta telematica estratta dall'apposita area Società sul sito del C.R. Veneto della LND.

Questo allo scopo di tutelare la regolarità della gara con l'impegno di atleti/tecnici autorizzati e ratificati, al fine di evitare spiacevoli sanzioni disciplinari per utilizzo, non consentito, di giocatori/allenatori non tesserati.

Identificazione dei giocatori/giocatrici

L'identificazione dei giocatori/giocatrici può avvenire :

- mediante una apposita tessera (*), munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

(*) Si specifica che la tessera provvisoria stampata dall'area Società sostituisce a tutti gli effetti la tessera fino alla data di validità ivi apposta.

Migliore formazione

In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle Società di schierare la squadra con la migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica.

L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.

Ordine Pubblico

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62 delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

Comma 4

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di gioco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Comma 5

"L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Le Società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia di distribuzione al pubblico di eventuali biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

Poteri e doveri dell'arbitro in ordine all'inizio, prosecuzione ed interruzione della gara

Si richiama il disposto dell'art.64 delle N.O.I.F.

"L'arbitro ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 64 comma 2 e 3, che si riportano di seguito:

2. L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico.

3. È fatto obbligo all'arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara, qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di giuoco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali. In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli organi disciplinari, la gara non iniziata o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni delle Leghe, Divisioni o dei Comitati competenti.

Richiesta di Time Out e sostituzione giocatore eventualmente espulso

Al fine di un chiarimento sulle procedure di richiesta time out nelle gare ove è prevista la presenza del cronometrista e di chiarirne le modalità, con specifico riferimento al momento temporale nel quale è consentito la sostituzione di giocatori eventualmente espulsi, è disposto quanto segue:

TIME OUT

I direttori di gara e/o cronometristi consegneranno al dirigente accompagnatore ufficiale prima della gara la documentazione, consistente in un foglio prestampato, necessaria per richiedere il time out.

Il dirigente accompagnatore ufficiale durante la gara, nel momento in cui intende richiedere il time out, dovrà consegnare il predetto foglio prestampato al cronometrista che procederà secondo le regole di gioco.

SOSTITUZIONE GIOCATORI ESPULSI

I direttori di gara e/o cronometristi nel caso di espulsione di giocatori consegneranno al dirigente accompagnatore ufficiale un foglio prestampato contenente l'indicazione del minuto e dei secondi in cui è consentito la sostituzione secondo le regole di gioco.

Rimangono fermi i poteri degli arbitri e dei cronometristi stabiliti dalle regole di gioco.

TESSERATI ESPULSI

Tutti i tesserati, espulsi o allontanati dal terreno di gioco nel corso della gara a seguito di provvedimento disciplinare, devono permanere fino al termine dell'incontro nella zona degli spogliatoi.

L'eventuale inosservanza verrà menzionata dall'arbitro nel referto per le valutazioni di carattere sanzionatorio a carico del tesserato e della Società di appartenenza.

In tale ambito si riporta lo stralcio dell'art. 21 comma 3, ultima parte, del C.G.S.

“Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall'art. 9.”

Tesseramento giocatori/giocatrici e rapporti economici

Nel merito si rimanda al Comunicato Ufficiale FIGC n. 286/A del 09.05.2025.

RAPPORTI ECONOMICI GIOCATORI/GIOCATRICI

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i giocatori/giocatrici per la Stagione Sportiva 2025/2026, sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'Area del Dilettantismo e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

TRASFERIMENTO DEI GIOCATORI/GIOCATRICI

Viene confermato che i/le giocatori/giocatrici già utilizzati in gare di Campionato e/o di Coppa Italia, possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone. Durante il corso dei Campionati non sono, in ogni caso, ammessi accordi preliminari di trasferimento fra Società partecipanti allo stesso Campionato. È fatto salvo quanto previsto

all'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in ordine al numero massimo di trasferimenti a titolo temporaneo consentiti nella medesima stagione sportiva.

Regola 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio (“L’esito di una gara”)

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che - a partire dalla decorsa stagione sportiva 2024/2025 nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibili.

Formazione delle classifiche

I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno. Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. sono stabilite mediante attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata e di zero punti per la gara persa.

Si rimanda a quanto disposto nell'art. 51 comma 8 delle N.O.I.F.

Procedura per determinare la vincente di una gara attraverso i Tiri di Rigore

Con riferimento al Regolamento del Gioco del Calcio a Cinque – FIFA – ed in particolare alla procedura per determinare la vincente di una gara attraverso i tiri di rigore nei casi previsti dal regolamento della competizione, si ricorda che il Regolamento prevede un numero di tiri di rigore pari a 5 (cinque).

Tutti i giocatori titolari e di riserva possono eseguire i tiri di rigore, ad eccezione di coloro i quali, al termine dei supplementari, siano infortunati oppure siano stati espulsi.

Ciascuna squadra è responsabile di scegliere, tra i giocatori aventi titolo, l'ordine nel quale eseguiranno i tiri. Gli arbitri non devono essere informati dell'ordine.

Se al termine di una gara o dei tempi supplementari, e prima dell'esecuzione dei tiri, una squadra ha un numero di giocatori maggiore di quello della squadra avversaria (inclusi i giocatori di riserva) può scegliere di ridurre tale numero per eguagliarlo a quest'ultima e gli avversari e gli arbitri devono essere informati del nome e del numero di ciascun giocatore escluso.

Ogni giocatore così escluso non potrà partecipare ai tiri, né come giocatore né come portiere. (con l'eccezione di seguito descritta).

Un portiere, che prima o durante l'esecuzione dei tiri non è in condizione di continuare potrà essere sostituito da un calciatore titolare o di riserva escluso per eguagliare il numero degli avversari ma il portiere rimpiazzato non potrà più prendere parte ai tiri né eseguirne uno. Se il portiere ha già eseguito un tiro, il sostituto non potrà eseguire uno fino alla successiva sequenza di tiri.

Gare a porte chiuse

Con riferimento alle gare disposte a porte chiuse si rimanda alla Circolare della LND.

In tale ambito si precisa quanto segue:

- a) ogni Società può far entrare nella struttura sportiva un massimo di 30 tesserati, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara;
- b) sono ammessi all'interno dello stesso impianto coloro che sono titolari della tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di funzioni specifiche ad essi affidate;
- c) devono essere concessi accrediti a giornalisti in possesso di regolare tessera di iscrizione all'Albo o a pubblicitari che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme

vigenti; ogni altro accredito sarà negato dai Commissari di Campo della Divisione, fatto salvo quanto previsto dalla L.N.D. con propria Circolare n. 5 del 1 Luglio 2022;

d) sono consentiti gli accrediti di operatori radio - televisivi che risultino dipendenti di Emittenti debitamente autorizzate dal CRV;

e) può accedere all'impianto personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa;

f) le Società oggetto del provvedimento restrittivo, alla pubblicazione dell'atto sul Comunicato Ufficiale, debbono darne tempestiva apposita comunicazione:

1. alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
2. al Sig. Prefetto e al Sig. Questore competenti di zona ove è ubicato l'impianto;
3. all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

Le Società ospitanti di gare disposte a porte chiuse dagli Organi di Giustizia Sportiva sono tenute ad assumersi le spese del Commissario di Campo designato dal CRV. In tale ambito il CRV provvederà ad addebitare sulla scheda contabile della Società i relativi costi.

Pubblicazione delle decisioni

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario del CRV.

I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante affissione nell'albo istituito presso la Sede del CRV (Via della Pila, 1 - Marghera-Venezia) e gli stessi possono essere diffusi, a solo titolo informativo, anche in forma telematica.

La Divisione Regionale C5 del Veneto pubblicherà i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio dell'anno sportivo fino al termine dell'attività sportiva.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, la Divisione Regionale continuerà la numerazione dei Comunicati Ufficiali anche oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali la Divisione Regionale riporterà integralmente tutte le decisioni adottate dal Giudice Sportivo.

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto.

I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Posta Elettronica Certificata

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva è in vigore dal 1° luglio 2021 l'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Ai sensi del D.Lgs. 39/2021 è istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gestito da Sport e Salute S.p.a..

Nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono iscritte le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito della F.I.G.C..

L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica

Partecipazioni societarie

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, nessuna Società partecipante a Campionati della L.N.D. può avere soci, amministratori o dirigenti in comune con altra Società partecipante allo stesso Campionato. Nessuna Società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con altra società partecipante allo stesso Campionato.

In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 16 bis, delle N.O.I.F..

Adozione del Modello di Regolamento per la Prevenzione e il Contrasto ad Abusi, Violenze e Discriminazioni sui Tesserati (Regolamento "Safeguarding")

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva

Scheda informativa

Si trasmette, in allegato, la **Scheda Informativa** relativa alla partecipazione ai vari Campionati di Calcio a 5 Stagione 2025/2026 gestiti dal Comitato Veneto LND, da inviare debitamente compilata via mail all'indirizzo della Divisione Regionale Calcio a 5 del C.R. Veneto vecalcio.calcioa5@lnd.it, **entro il 19 Luglio 2025** per i Campionati Calcio a cinque di Serie C1e Serie C2 ed **entro il 2 Agosto 2025** per i Campionati Calcio a cinque di Serie C Femminile, Serie D Maschile, Serie D Femminile, Under 21, Under 17 e Under 15.

Si prega utilizzare una scheda per ogni singolo campionato a cui ci si iscrive.

Modulo variazioni gare

Si trasmette, in allegato, il **Modulo Variazioni gare** da utilizzare come richiesta per eventuali variazioni rispetto al Calendario pubblicato.

Le richieste di variazioni gare dovranno **OBBLIGATORIAMENTE** essere inviate via mail a vecalcio.calcioa5@lnd.it Divisione Regionale Calcio a 5 **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 19.00 DEL MARTEDI' ANTECEDENTE LA GARA**, al fine della pubblicazione sul Comunicato Ufficiale redatto nella giornata di Mercoledì.

Si ribadisce che la richiesta è autorizzata solo con la pubblicazione sul comunicato ufficiale nella sezione "VARIAZIONI GARE"

Non si assicura la variazione se questa perviene dopo la pubblicazione del Comunicato ufficiale.

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all'albo del C.R. Veneto il 4 Luglio 2025

Il Segretario
Alessandro Borsetto

Il Presidente
Giuseppe Ruzza